

# CAPITOLATO - CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN USO DEGLI IMPIANTI DI CALCIO SITI PRESSO IL CAMPO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ALLENDE E VIA VILLORESI.

# (Codice CIG XBC1573960)

#### Premesso che

-	con determinazione n del è stato approvato il bando di selezione pubblica per l'affidamento della concessione in uso degli impianti di calcio siti presso il campo sportivo comunale di via Allende e di Via Villoresi in Sedriano;
-	con determinazione n del, sono stati approvati gli esiti della selezione pubblica esperita ai sensi della L.R. 27/2006 e della delibera di C.S. n del finalizzata all'affidamento della concessione in uso degli impianti sportivi di che trattasi, ed in conformità delle valutazioni della commissione giudicatrice è stata disposta l'aggiudicazione alla associazione/società sportiva
	Tutto ciò premesso
	L'anno addì del mese di con la presente scrittura privata
061	L'Amministrazione Comunale di Sedriano, codice fiscale n. 86003630158, partita IVA 61210155 rappresentata dal responsabile dell'Area
dom	a, codice fiscale
е	
	L'Associazione codice fiscale n, con sede in , rappresentata dal suo legale rappresentante , nato a il codice fiscale n,
stipulano e convengono quanto segue:	
Art. 1- Oggetto e durata	
1°)	Il Comune di Sedriano di seguito denominata "L' Amministrazione", concede alla Associazione di, di seguito definita il "Concessionario", l'utilizzo dei campi di calcio siti presso il campo sportivo comunale di Via Allende e di Via Villoresi, composti da:
	<ul> <li>N. 1 campo da calcio in erba naturale con annessa tribuna e locali sottotribuna</li> </ul>
	<ul> <li>N. 1 campo di calcio in erba sintetica a 11 giocatori</li> </ul>
	<ul> <li>N. 1 campo di calcetto in erba sintetica a 5 giocatori</li> </ul>
	<ul> <li>N. 4 spogliatoi atleti</li> </ul>
	<ul> <li>N. 2 spogliatoi arbitri</li> </ul>
	<ul> <li>N. 1 locale infermeria</li> </ul>

- N. 2 magazzini per ricovero attrezzature
- N. 2 locali tecnici (Centrale termica Centrale elettrica)
- N. 1 locale biglietteria
- Servizi igienici per il pubblico.

oltre alle aree di accesso, aree verdi, viali pedonali, giochi, alberature, impianti elettrici, idraulici e qualsiasi altro impianto od attrezzatura accessoria compresi entro la recinzione del centro sportivo;

- N.B. Il suddetto impianto sportivo non è al momento dotato di autorizzazione per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico.
- 2°) L'impianto, meglio individuato e descritto nell'allegata planimetria allegata è concesso nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e perfettamente noto al Concessionario.

#### Art. 2 - Accettazione della concessione in utilizzo

1°) Il Concessionario accetta la concessione in uso del centro sportivo di cui trattasi allo scopo di favorire lo sviluppo della pratica delle attività sportive compatibili con le destinazioni d'uso delle strutture e delle attrezzature e si obbliga ad utilizzarlo e gestirlo secondo le previsioni di cui alla presente convenzione, nel rispetto delle condizioni e dei termini del progetto gestionale presentato dallo stesso Concessionario nell'ambito della selezione pubblica citata in premessa.

#### Art. 3 - Programmazione delle attività sportive e ricreative

- 1°) In attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente articolo 2, il Concessionario trasmette all'Amministrazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione della presente convenzione (per il primo anno) e successivamente entro il 30 luglio di ogni anno, il programma dettagliato di utilizzo dei singoli impianti sportivi e degli spazi ricreativi per la stagione sportiva dell'anno successivo. Sono escluse dal suddetto programma le attività dipendenti da calendari che, alla data del 30 luglio, siano ancora in corso di definizione in quanto in attesa di convalide da parte delle Federazioni o di calendari sovraterritoriali. Per tali attività il concessionario ne trasmette la programmazione entro 15 (quindici) giorni dalla data in cui i calendari predetti siano stati resi ufficiali.
- 2°) Il programma dettagliato di utilizzo dovrà indicare gli orari di apertura degli impianti sportivi e ricreativi, nonché riportare gli utilizzi del Concessionario per la realizzazione dei corsi di istruzione e di addestramento nelle varie discipline sportive.
- 3°) In considerazione del piano annuale di utilizzo proposto e presentato dal concessionario l'Amministrazione Comunale, al fine di garantire la fruibilità dei suddetti impianti anche a soggetti terzi negli orari di non utilizzo del concessionario, concederà, alla tariffa oraria di anno in anno deliberata, l'uso temporaneo dei campi di calcio ai soggetti che ne faranno richiesta. Il concessionario dovrà mettere a disposizione, a tale scopo, un minimo di 16 ore settimanali di cui metà in fascia mattutina e metà in fascia pomeridiana/serale. Il Comune con proprio personale rilascerà l'autorizzazione all'uso, comunicherà al concessionario l'orario di utilizzo e riscuoterà la tariffa il cui 50% verrà



corrisposto semestralmente al concessionario quale concorso spese per le utenze. Il Concessionario si impegna comunque con propri addetti a garantire la presenza, la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature che consentano la fruibilità degli impianti, nonché del successivo servizio di pulizia degli ambienti utilizzati.

- 4°) Nel corso dell'anno l'Amministrazione può formulare eventuali proposte di modifica e/o di integrazione del suddetto programma, anche avuto riguardo alla proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1° e alle disposizioni della presente convenzione.
- 5°) Nel caso in cui il Concessionario non intenda accogliere le proposte di modifica e/o integrazione del programma presentato deve darne comunicazione all'Amministrazione entro i successivi 10 (dieci ) giorni, dandone puntuale motivazione. In mancanza le suddette proposte si intendono accolte.
- 6°) Al fine della verifica dell'attuazione della proposta di gestione pluriennale di cui al precedente comma 1°, il concessionario trasmette all'Amministrazione, entro il 30 settembre di ogni anno, relazione analitica riportante i dati numerici relativi all' utilizzo dei singoli impianti sportivi (gruppi e numero utenti medi settimanali distinti per periodo invernale ed estivo, tipologia di attività svolta, numero accessi alle strutture, ecc...).

# Art. 4 - Promozione ed organizzazione delle attività e utilizzo degli impianti

- 1°) Il Concessionario conviene con l' Amministrazione Comunale di Sedriano che l'impianto deve mantenere una fruizione pubblica e consentire che per tutta la durata della convenzione il Centro sia realmente aperto alla comunità e all'intero associazionismo sportivo sociale e culturale senza distinzione di sorta (fede, razza, sesso od altro). Ad eccezione di quelle organizzate direttamente dal Concessionario per la sua attività sportiva, sono escluse feste per manifestazioni partitiche e/o di movimenti politici, con il conseguente divieto di utilizzare, in tutto od in parte, il Centro Sportivo per attività non direttamente riconducibili al corretto utilizzo degli impianti ed alla loro permanente disponibilità a favore della comunità locale, salvo quando richiesto dall'Amministrazione Comunale per scopi di interesse pubblico.
- 2°) Il Concessionario si obbliga, compatibilmente con il programma di cui al precedente art. 3, comma 2°, a promuovere ed organizzare le diverse attività e le iniziative che risulteranno opportune ad incrementare la fruizione e l'utilizzo, da parte del pubblico, del Centro sportivo.
- 3°) L' Amministrazione si riserva l'accesso incondizionato e gratuito, fatta salva la priorità dei campionati di calcio societari, per attività organizzate direttamente dall'Amministrazione o organizzate dalle istituzioni scolastiche con il patrocinio della stessa Amministrazione a livello sportivo e ricreativo, con preavviso di almeno 15 giorni, salvo causa di forza maggiore, e per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle stesse per un numero massimo di 5 giornate annue.
- 4°) Il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di agibilità degli impianti sportivi, ed è tenuto a provvedere direttamente all'eliminazione delle cause che vi ostassero, ovvero a segnalare tempestivamente all'Amministrazione situazioni e circostanze che richiedano adempimenti da parte della stessa Amministrazione al fine di non pregiudicare le condizioni di sicurezza degli impianti ai sensi delle norme vigenti in materia.



# Art. 5 - Oneri dell'Amministrazione

- 1°) Sono a carico dell' Amministrazione gli interventi di manutenzione straordinaria, relativi alle opere esistenti alla data della stipulazione della convenzione, purché non conseguenti ad incuria o dolo, come sotto specificato:
  - sistemazione delle coperture e delle lattonerie;
  - impianto e potatura straordinaria di essenze arboree;
  - tinteggiatura generale esterna;
  - sostituzione integrale degli infissi e pavimenti;
  - modifiche o varianti strutturali e complementari ai locali o agli impianti in adeguamento alle norme di legge e per miglioramenti funzionali;
- 2°) Ogni altro intervento non compreso fra quelli dianzi indicati è carico del Concessionario. Per i fabbricati ed impianti la cui costruzione è posta a carico del Concessionario la manutenzione ordinaria e straordinaria (ivi compresa la messa a norma degli impianti) è a carico del Concessionario stesso sino alla scadenza della convenzione.

#### Art. 6 - Obblighi del Concessionario

- 1°) Il Concessionario con il presente atto si obbliga:
  - a non svolgere negli impianti e nelle pertinenze alcuna attività che contrasti con le prescrizioni della presente convenzione, salvo preventivo consenso da parte dell'Amministrazione Comunale;
  - ad assumere la custodia e la sorveglianza degli impianti e delle attrezzature, nello stato in cui si trovano all'atto della consegna, ed a rispondere del loro deterioramento doloso o colposo o di eventuali smarrimenti;
  - a segnalare immediatamente all' Amministrazione tutte le circostanze e i fatti che possano pregiudicare il regolare svolgimento delle attività;
  - a tenere indenne l'Amministrazione da qualunque azione che possa essere loro intentata da terzi per il risarcimento dei danni da responsabilità civile derivanti dall'esecuzione delle attività oggetto della presente convenzione;
  - a segnalare le necessità di interventi straordinari alle strutture ed ai campi di gioco;
  - a non introdurre automezzi (a qualsiasi titolo e causa) nell'area di sedime degli impianti, ad eccezione delle aree di parcheggio limitrofe esterne, salvo che per l'ingresso e la sosta esclusivamente deputate al carico ed allo scarico delle merci, limitatamente al tempo per ciò necessario;
  - ad effettuare gli interventi ed a sostenere le spese per la manutenzione ordinaria necessarie ed indispensabili per il buon funzionamento degli impianti oggetto della presente convenzione,
  - ad assumere a proprio carico le tasse, le imposte ed i premi per le assicurazioni per la responsabilità civile;
  - a stipulare i contratti ed assumere a proprio carico le spese di pulizia, di telefono, per l'energia elettrica, per il riscaldamento, per la fornitura di acqua potabile,



compresi i consumi e le quote fisse, e comunque tutte le spese per le utenze di cui necessitano gli impianti;

- a provvedere, entro la data di affidamento delle attività, ad intestare a suo nome i contratti di utenza relativi agli impianti esistenti, dando comunque atto che restano a carico del bilancio comunale, fino al 31/10/2015, le spese per le utenze del suddetto impianto sportivo, termine ragionevole che consentirà al nuovo concessionario l'approntamento delle pratiche amministrative per la volturazione delle utenze che saranno poste a carico dello stesso e che tale spesa, non potrà superare l'ammontare complessivo di € 5.000,00 mentre per la parte eccedente sarà comunque a carico del concessionario;
- a mantenere in perfetta efficienza i beni oggetto della presente convenzione garantendone la sicurezza;
- ad effettuare tutte le attività strumentali, connesse o complementari allo svolgimento della gestione oggetto della convenzione, quantunque non ivi espressamente indicate, e comunque eseguire le manutenzioni e riparazioni non poste a carico del Amministrazione senza pretendere alcun genere di rimborso, ristoro o indennizzo;
- a garantire che le attività poste in essere nell'ambito della normale gestione del centro sportivo non comportino inconvenienti o disagi di sorta ai residenti nelle aree limitrofe;
- a garantire, nel caso di gare e/o manifestazioni aperte al pubblico, il rigoroso rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza per gli spettatori, assicurando la presenza di personale idoneo a prevenire fatti di violenza verso persone o cose; in particolare le iniziative e i tornei serali dovranno avere termine perentorio entro le ore 24.00 con sensibile riduzione delle emissioni sonore a partire dalle ore 23.00;
- a prestare la propria collaborazione tecnico-organizzativa per iniziative atte a promuovere lo sport che l'Amministrazione Comunale proporrà di attuare, in accordo con le parti, nel corso di ogni anno;
- a presentare entro il 30 luglio di ogni anno oltre alla programmazione delle attività prevista dall'art. 3 una relazione riepilogativa delle iniziative effettuate per l'uso del centro sportivo;
- presentare annualmente il bilancio preventivo e il conto consuntivo di gestione della società come specificato all'articolo "strumenti di controllo degli interventi".
- a presentare annualmente entro il 30 settembre una relazione analitica riportante i dati numerici come previsto dall'art. 3 comma 5 "programmazione delle attività sportive e ricreative".
- 2°) Il Concessionario entro 6 mesi dalla data di stipula della presente convenzione si obbliga :
  - ad attuare tutti gli interventi diretti all'ottenimento delle concessioni ed autorizzazioni necessarie per l'espletamento delle diverse attività e discipline sportive esercitate e praticate dagli utenti ed ogni altra occorrenza inerente i servizi e le attività svolte in attuazione della presente concessione;



 a conseguire e mantenere in vigore tutte le autorizzazioni necessarie alla conduzione degli impianti (omologazione, C.C.V.), gestendo le relative pratiche e spese, e in particolare il C.P.I. e i libretti d'impianto ISPESL, ove previsti.

#### Art. 7 - Oneri del Concessionario

- 1°) Il Concessionario è tenuto a provvedere ai seguenti interventi di manutenzione ordinaria dei locali e degli impianti, da effettuare nel rispetto della normativa vigente, di cui si da un elenco a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
  - riparazione e rifacimento di parti di intonaci interni, tinteggiature interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti, interni;
  - riparazione e sostituzione di parti accessorie, compresi gli infissi e serramenti interni;
  - riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
  - riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda, e di riscaldamento;
  - manutenzione di quadri elettrici in genere, con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;
  - verifica periodica degli idranti e degli estintori;
  - verniciatura periodica dei pali in ferro, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli della recinzione, di tutte le opere in ferro presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;
  - manutenzione dei pozzi artesiani;
  - riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
  - riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva, quali: panchine, porte di gioco;
  - vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
  - verifica periodica annuale degli impianti elettrici;
  - verifica biennale di impianti di messa a terra;
- 2°) E' fatto divieto al Concessionario di manomettere, anche temporaneamente e per esigenze organizzative proprie, gli impianti esistenti senza aver ottenuto il preventivo nulla-osta del responsabile dell'Amministrazione.



3°) Per la conduzione degli impianti e delle attrezzature sportive il Concessionario potrà avvalersi delle prestazioni specialistiche di terzi, restando l' Amministrazione estranea a qualsiasi rapporto con essi, restando altresì indenne e sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità.

#### Art. 8 - Opere in genere

1°) Qualsiasi innovazione, modifica, miglioria o addizione il Concessionario volesse apportare all'impianto a proprie spese al di fuori delle opere già proposte in sede di offerta dovrà comunque essere preventivamente autorizzata dall'Amministrazione Comunale e realizzata con le procedure sopra descritte.

#### Art. 9 - Attrezzature ed arredi

- 1°) Il Concessionario provvede a proprie spese alla dotazione delle attrezzature e degli arredi, ulteriori a quelli già installati e consegnati, che reputerà necessari per il buon svolgimento del servizio, senza nulla pretendere nei confronti del Comune.
- 2°) Nessuna attrezzatura consegnata dall'Amministrazione Comunale potrà essere dal Concessionario alienata o distrutta. Alla data di scadenza della concessione, il Concessionario dovrà provvedere alla rimozione delle attrezzature, arredi ed effetti d'uso dallo stesso collocati nell'impianto.

#### Art. 10 - Esercizio bar-ristoro

- 1°) Al Concessionario è consentita l'eventuale gestione di un bar/ristoro all'interno del Centro sportivo.
- 2°) Eventuali spese di arredo e di adeguamento della zona bar/ristorante sono a totale carico del Concessionario. Alla scadenza della presente convenzione il bar ed i suoi arredamenti diverranno di proprietà dell'Amministrazione.
- 3°) Al Concessionario è riconosciuta, altresì, la facoltà di installare, in luoghi del Centro sportivo, preventivamente concordati con i competenti uffici comunali, distributori automatici di bevande e alimenti.
- 4°) Per la gestione del bar, il concessionario deve chiedere ed ottenere le autorizzazioni prescritte dalle vigenti normative e, relativamente ai distributori automatici di alimenti e bevande, dal decreto legislativo n. 114 del 31 marzo 1998 e successive modifiche.
- 5°) Sono a carico del concessionario gli adeguamenti necessari ad ottenere le licenze e le autorizzazioni necessarie all'esercizio del bar.
- 6°) I prezzi delle consumazioni devono essere esposti in modo visibile e non devono superare quelli di mercato privati degli esercizi pubblici classificati di tipo "C". Ai sensi della normativa vigente non è consentita la somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume.
- 7°) Il concessionario, ai sensi dell'art. 9 del T.U.L.P.S. approvato con regio decreto 18 giugno 1931 n. 773, deve rispettare, oltre alla normativa stabilita dalla legge vigente in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, tutte le prescrizioni che la autorità di pubblica sicurezza preposta, riterrà di imporle, nel pubblico interesse. Le autorizzazioni in argomento saranno rilasciate al Concessionario e saranno valide per tutto il periodo di durata del convenzione di conduzione e gestione degli impianti.



- 8°) L'espletamento delle attività complementari dà diritto al concessionario di trattenere per sé gli introiti derivanti dalla gestione;
- 9°) Il Concessionario può svolgere l' attività in oggetto direttamente o affidandola a terzi, senza che ciò costituisca sub-concessione o cessione parziale del presente convenzione. In tal caso il concessionario deve darne preventivo avviso all'Amministrazione Comunale per ottenerne il nulla-osta.

# Art. 11 - Strumenti di controllo degli interventi

- 1°) Il Concessionario deve presentare all'Amministrazione Comunale, entro il 30 settembre di ogni anno di durata del convenzione, il bilancio consuntivo relativo all'anno sportivo passato ed il bilancio preventivo. Il Concessionario è obbligato a fornire, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento di un'eventuale specifica richiesta scritta, i chiarimenti ed i documenti che l'Amministrazione Comunale riterrà necessari per il completo esame del quadro di cui sopra.
- 2°) L'Amministrazione, a mezzo dei propri funzionari o di incaricati autorizzati, può accedere al Centro sportivo, e ai singoli impianti o locali del medesimo, in qualunque tempo e senza obbligo di preavviso, allo scopo di accertare:
  - l'esatta osservanza da parte del concessionario delle prescrizioni previste nel presente convenzione;
  - la regolare effettuazione delle operazioni di ordinaria manutenzione atte a mantenere l'impianto in condizioni di funzionalità ed efficacia e ad adeguarlo alle prescrizioni previste dalla legge o dai regolamenti;
  - la modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione di cui al relativo articolo.
     Il Concessionario dovrà tenere un libretto manutenzioni aggiornato e compilato dalle ditte specializzate che dovessero intervenire.
- 3°) A seguito delle ispezioni e dei controlli effettuati qualora venissero accertate inadempienze alla presente convenzione o, comunque, situazioni di pericolo per gli utenti degli impianti e per il personale ai medesimi adibito, l'Amministrazione intima al Concessionario l'esecuzione dei lavori dovuti in base alla presente convenzione e comunque necessari a garantire la sicurezza inviando formale diffida dando un periodo per provvedere. Nel caso che la negligenza permanga al termine del periodo indicato nella diffida, l'Amministrazione comunale applicherà le penali indicate nel successivo art. 22, salvo i casi di revoca previsti dalla presente convenzione.
- 4°) Nelle more di realizzazione degli interventi volti al ripristino della sicurezza negli impianti sportivi, qualora la situazione di pericolo sia confermata dall'Amministrazione, il Concessionario ha l'obbligo di interdire l'accesso agli impianti da parte degli utenti fruitori.
- 5°) Il Concessionario non avrà diritto ad alcun corrispettivo, rimborso o indennizzo nel caso in cui si rendesse necessaria l'interruzione, anche solo parziale, del servizio per consentire la realizzazione di interventi presso gli immobili affidati.

# Art. 12 - Personale addetto e relativa tutela

1°) Il Concessionario si impegna, a garantire, permanentemente la presenza e l'opera di tutto il personale necessario per assicurare la perfetta efficienza degli impianti e di attrezzature, lo stato di perfetta manutenzione, igiene pulizia dell'intero centro, ivi



compresi gli spazi a verde, l'espletamento di tutte le attività (di istruzione, di formazione, di promozione, di assistenza e di sorveglianza) necessarie per l'integrale sfruttamento e per il positivo funzionamento del complesso sportivo, nel numero e con la qualifica dichiarate in sede di gara nel progetto tecnico-gestionale; il personale dovrà essere dotato dei titoli e delle qualificazioni necessarie per l'espletamento delle attività allo stesso affidate. L'Amministrazione Comunale potrà chiedere e il Concessionario si impegna ad attuare entro novanta giorni dalla richiesta l'allontanamento di quelle persone (dipendenti od incaricati) che, con il loro comportamento, costituiscano ragione di giustificate lamentele da parte degli utenti o, comunque, intralcio al buon funzionamento del Centro sportivo ove, nonostante la diffida rivolta dall'Amministrazione Comunale al Concessionario, la persona interessata non abbia adeguato il proprio comportamento alle esigenze del servizio pubblico.

- 2°) L'Amministrazione resta estranea a qualunque rapporto fra Il Concessionario ed il personale da esso dipendente o socio o volontario o altrimenti impiegato nelle attività oggetto della convenzione.
- 3°) Il Concessionario si impegna ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti e soci in base alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi.

# Art. 13 - Gestione della sicurezza - registri antincendio

- 1°) Per tutta la durata della presente convenzione, il Concessionario è responsabile del mantenimento delle condizioni di sicurezza, ai sensi dell'art.19 del DM 18 marzo 1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi", e deve provvedere, entro 90 giorni dalla stipula della presente convenzione a:
  - nominare il Responsabile della Sicurezza di ciascun impianto sportivo, il quale deve espressamente accettare l'incarico;
  - predisporre il Piano di Gestione della Sicurezza, finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio ed a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza;
  - installare/integrare la necessaria segnaletica di sicurezza, per l'individuazione delle vie di uscita, dei servizi di supporto, dei posti di pronto soccorso e dei mezzi e impianti antincendio;
  - predisporre la planimetria generale per le squadre di soccorso, da esporre all'ingresso dell'impianto, con l'indicazione di: scale e vie di esodo; dei mezzi e degli impianti di estinzione degli incendi; dei dispositivi di arresto dell'impianto elettrico, dell'impianto di distribuzione del gas e del sistema di ventilazione; del quadro generale del sistema di rivelazione e di allarme; degli impianti e dei locali con rischio speciale; degli spazi calmi;
  - predisporre le planimetrie d'orientamento, da esporre in prossimità delle vie di esodo dallo spazio riservato agli spettatori, con l'indicazione di: spazi calmi;
  - posizionare la planimetria stessa ("voi siete qui");
  - a nominare il "terzo responsabile", deputato alla manutenzione e alle verifiche periodiche della centrale termica;



- aggiornare il libretto di centrale termica, con la registrazione delle verifiche periodiche e degli interventi di manutenzione effettuati;
- richiedere alla A.S.L. competente (o ad altro organismo abilitato) le verifiche periodiche biennali o quinquennali dell'impianto di terra e dell'impianto di protezione contro le scariche atmosferiche (se presente) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 462/2001, e successive modificazioni, e alla conservazione dei verbali rilasciati:
- conservare le dichiarazioni di conformità degli impianti, ai sensi della legge n.46/1990, complete degli allegati obbligatori (certificazione requisiti professionali C.C.I.A. e relazione materiali), rilasciate dagli installatori a seguito degli interventi effettuati sugli impianti tecnologici;
- predisporre i registri dei controlli antincendio, uno per ogni sito delle attività soggette alla prevenzione incendi, e a tenerli aggiornati e a renderli disponibili in occasione dei controlli delle Autorità competenti. La compilazione dei suddetti registri è a carico del Responsabile della attività e riguarda tutti i controlli e gli interventi di manutenzione effettuati sugli impianti, e le relative componenti, con specifica funzione antincendio.
- 2°) I suddetti registri devono essere tenuti presso il Centro sportivo ma ogni sei mesi devono essere consegnati in copia all'Amministrazione Comunale gli aggiornamenti (le pagine compilate e firmate, secondo le tempistiche definite).

#### Art. 14 - Deposito cauzionale

- 1°) A garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il presente atto, la Concessionaria presterà cauzione per complessivi € 10.000,00= mediante polizza fideiussoria rilasciata da banca o da primario istituto di assicurazione. Copia della polizza dovrà essere trasmessa all'ufficio gestione impianti sportivi del Comune di Sedriano. Il Comune di Sedriano provvederà allo svincolo della polizza al termine della concessione previa verifica da parte degli Uffici Tecnici Comunali del puntuale e corretto adempimento degli obblighi assunti.
- 2°) La garanzia prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio alla preventiva escussione e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ufficio gestione impianti sportivi.

## Art. 15 - Responsabilità e assicurazioni

- 1°) L'Amministrazione Comunale non assume responsabilità alcuna per danni, infortuni ed altro che dovessero derivare al Concessionario nell'attuazione della convenzione per qualsiasi causa, eccezion fatta per le eventuali giornate di utilizzo gratuito dell'impianto a favore dell'Amministrazione secondo quanto previsto nel presente atto.
- 2°) Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose derivanti da negligenza, imprudenza, imperizia, inosservanza di leggi e prescrizioni impartite dall'Amministrazione, arrecati per fatto, anche omissivo, proprio o dei propri dipendenti o di persone da essa chiamate in luogo per qualsiasi motivo, anche per le ore di cui all'art. 3 3° comma, sollevando l'Amministrazione da ogni responsabilità e consequenza civile e penale.



- 3°) Il Concessionario è responsabile, in via diretta ed esclusiva, dei danni a persone e cose che derivassero da errori od inadeguatezza nell'esecuzione dell'attività oggetto del convenzione ed a quelli che potrebbero verificarsi per la mancata predisposizione dei mezzi di prevenzione o per il mancato tempestivo intervento nei casi di emergenza.
- 4°) A prescindere da eventuali conseguenze penali il Concessionario è tenuto al risarcimento di tutti i danni di cui sopra.
- 5°) L'Amministrazione si riserva l'azione di rivalsa nei confronti del Concessionario, qualora fosse chiamato da terzi a rispondere per danni derivanti dalla gestione del Centro sportivo dall'esecuzione dell'attività oggetto del convenzione.
- 6°) Il Concessionario, ferma restando la sua piena e diretta responsabilità per l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la presente convenzione, deve stipulare, propedeutica alla stipula della presente convenzione, una polizza assicurativa per responsabilità civile "all risk" (comprensiva anche del c.d. "rischio locativo") emessa da primaria compagnia di assicurazione a copertura della responsabilità civile derivante dall'esecuzione del presente convenzione, con un massimale unico per sinistro non inferiore a 2.500.000,00.= € senza limite per persona o cose.
- 7°) Le polizze devono essere mantenute in vigore per l'intera durata del convenzione e copia delle medesime deve essere depositata presso i competenti uffici comunali.
- 8°) Il Concessionario deve ogni anno, per tutta la durata della convenzione, consegnare all'amministrazione copia dei certificati di assicurazione attestanti il pagamento dei premi relativi al periodo di validità delle polizze.

## Art. 16 - Manifestazioni aperte al pubblico

1°) Per lo svolgimento di manifestazioni con presenza di pubblico le stesse potranno essere svolte qualora vi siano le autorizzazioni previste dalla vigente normativa in merito e il Concessionario, in qualità di soggetto responsabile, dovrà conformarsi agli obblighi di legge in materia attuali e futuri, con particolare riferimento al D.Lgs 81/2008 e s.m.i. - D.M. 18/3/96 D.M. 19/8/96 D.M. 10/3/98 D.M. 6/3/01 e s.m.i.

# Art. 17 - Orari di utilizzo degli impianti

1°) Gli orari di apertura del centro dovranno essere esposti su un pannello chiaramente leggibile all'ingresso del centro e dovranno rispettare quanto formulato nel progetto gestionale presentato in sede di gara.

#### Art. 18 - Pubblicità

- 1°) E' consentito al Concessionario l'esercizio di pubblicità all'interno o all'esterno del centro sportivo, nel rispetto delle vigenti norme e tariffe tributarie, previa comunicazione all'Amministrazione Comunale per quanto concerne il prodotto reclamizzato, la composizione grafica, le dimensioni e la quantità della pubblicità.
- 2°) I contratti di pubblicità che coinvolgessero a qualunque titolo le strutture, i locali, le attrezzature o le aree pertinenti l'impianto, devono avere una durata non eccedente la durata della presente convenzione e dovranno contenere la clausola di risoluzione automatica nel caso di cessazione anticipata della presente convenzione.
- 3°) E' fatto obbligo al Concessionario di fornire entro il 31 gennaio di ogni anno il dettaglio della pubblicità esposta all'Ufficio Tributi dell'Amministrazione Comunale, ai fini dell'applicazione dell'imposta annua.



- 4°) E' facoltà dell'Amministrazione di poter procedere a verifiche e sopralluoghi per il controllo delle suddette disposizioni.
- 5°) Il Concessionario concede spazi pubblicitari idonei in forma gratuita all'Amministrazione per l'affissione di materiale informativo pubblicitario della stessa il cui contenuto non sia in contrasto o, comunque, di nocumento per l'attività commerciale eventualmente svolta dal Concessionario.
- 6°) Il Concessionario è tenuto al ripristino originale degli spazi utilizzati per la pubblicità.

# Art. 19 - Verbale di consegna e restituzione del centro sportivo

- 1°) Alla stipulazione della presente convenzione dovrà essere redatto in contradditorio un verbale di consegna degli immobili, delle attrezzature e degli arredi di proprietà comunale che dovranno essere riconsegnati alla scadenza della convenzione nelle medesime condizioni e quantità.
- 2°) Il Concessionario, previa comunicazione scritta all'Amministrazione Comunale, si impegna a sostituire a cura e spese proprie i beni mobili non più utilizzabili a seguito di rottura o manomissione. Nessuna manchevolezza o inefficienza potrà essere eccepita dal Concessionario se non segnalata nel verbale di consegna e riconosciuta dall'Amministrazione Comunale. Resta fatta salva la disciplina dei vizi occulti.
- 3°) Il Concessionario si impegna alla restituzione dell'intero complesso sportivo in buono stato, quale risultato di una diligente ed adeguata manutenzione; ove non sia registrato il suddetto buono stato manutentivo, l'Amministrazione comunale opererà congrua ritenzione della cauzione.
- 4°) All'atto della riconsegna all'Amministrazione degli impianti sportivi e dei beni mobili costituenti il centro sportivo oggetto della presente convenzione, deve essere redatto, a cura del Concessionario ed in contraddittorio con il responsabile dell'Amministrazione apposito processo verbale di restituzione regolare da cui si evinca lo stato di conservazione dei beni.

## Art. 20 - Sub-concessione.

- 1°) E' fatto espressamente divieto all'concessionario, di sub-concedere tutto o in parte e sotto qualsiasi forma l'oggetto della presente concessione, pena di decadenza del convenzione.
- 2°) E' data facoltà al Concessionario di affidare a terzi i servizi sotto elencati, a soggetti in possessi dei requisiti di carattere generale previsti dalle vigenti normative :
  - gestione bar-ristoro;
  - manutenzioni;
  - conduzione caldaie;
  - pulizie;
  - custodia e servizi di controllo;
- 3°) I contratti di servizio, corredati dalla documentazione comprovante il possesso dei requisiti, dovranno essere preventivamente autorizzati dal competente ufficio Sport del Comune di Sedriano prima dell'attivazione del servizio.



## Art. 21 - Risoluzione della convenzione.

- 1°) Oltre alle cause di risoluzione di cui all'art. 1453 del codice civile, sarà motivo di risoluzione della presente convenzione il verificarsi di uno dei seguenti casi:
  - sospensione non autorizzata delle attività per più di n. 45 giorni consecutivi o n. 120 giorni totali non consecutivi nel corso dell'anno;
  - utilizzo di personale privo dei requisiti di legge;
  - mancata sostituzione del personale che si sia reso responsabile di comportamento scorretto nei confronti degli utenti;
  - mancata intestazione dei contratti di utenza entro il termine previsto dalla presente convenzione;
  - l'affidamento a terzi dei servizi senza la prevista autorizzazione da parte dell'Amministrazione;
  - cessione a terzi in tutto o in parte della presente convenzione;
  - gravi o reiterate inosservanze a quanto prescritto dalla presente convenzione;
  - mancata prestazione e presentazione delle polizze fideiussorie e delle polizze assicurative previste dalla presente convenzione nei termini ivi previsti.
- 2°) La revoca della concessione da parte dell'Amministrazione Comunale sarà preventivamente comunicata ai sensi della Legge sul procedimento amministrativo (L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni).

#### Art. 22 - Surroghe e penali

- 1°) In caso di inottemperanza ad uno o più degli obblighi di cui alla presente convenzione, l'Amministrazione Comunale provvede alla contestazione scritta, fissando un termine (che il Concessionario riconosce essere perentorio) entro il quale deve provvedere ad ottemperare alla prescrizione violata, nonché a rimuovere gli effetti perduranti della contestata violazione. Ove il Concessionario non provveda, l'Amministrazione Comunale procederà mediante intervento (diretto od a mezzo di terzo all'uopo incaricato) volto a surrogare il Concessionario erogando le prestazioni dovute e rivalendosi poi, per le spese sostenute, sulla cauzione. Entro i sessanta giorni successivi al prelievo della cauzione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione stessa ed a consegnare all'Amministrazione Comunale, nel suddetto termine, il titolo attestante l'avvenuta reintegrazione. In caso di mancata reintegrazione il rapporto di concessione s'intenderà ipso iure risolto;
- 2°) Al di là dei casi di risoluzione della convenzione e del risarcimento dei danni l'Amministrazione comminerà al Concessionario il pagamento delle seguenti penali:
  - mancata o insufficiente esecuzione dei servizi di pulizia: € 100,00 per ogni episodio;
  - mancata esecuzione, totale o parziale, del taglio dell'erba nelle aree assegnate in concessione: €100,00 per ogni episodio;



- mancata osservanza degli obblighi relativi alla sorveglianza o alla guardianìa, ritardo nell'effettuare segnalazioni dovute in base al presente capitolato: € 100,00 per ogni episodio;
- mancata o insufficiente esecuzione degli interventi di manutenzione controllo di cui all'allegato B): € 100,00 per ogni episodio;
- mancata presentazione dei documenti di programmazione di cui all'art. 3 nei termini ivi indicati : € 100,00 per ogni settimana di ritardo;
- mancata presentazione dei documenti di cui all'art. 13 comma 2° nei termini ivi indicati : € 100,00 per ogni settimana di ritardo;
- mancata esecuzione delle prescrizioni sulla sicurezza di cui all'art. 13 : € 100,00 per ogni giorno di ritardo;
- per manomissione non autorizzata di impianti termici, elettrici, ecc. : € 250,00 per ogni episodio;
- mancanza autorizzazioni di cui all'art. 6, c. 2°: sanzione "una tantum" di € 1.000,00 per ciascuna autorizzazione mancante;
- mancato adeguamento biennale del massimale delle polizze assicurative : € 250,00 per ogni episodio;
- interruzioni del servizio imputabili a mancata pulizia e manutenzione degli impianti:
   € 500,00 per ogni giorno di interruzione;
- Mancata esecuzione di intervento posto a carico del Concessionario ai sensi della presente convenzione : € 100,00 euro per ogni giorno di ritardo dalla richiesta, formulata del responsabile dell'Amministrazione.
- 3°) Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della contestazione formulata dal responsabile del servizio dell'Amministrazione Comunale.

# Art. 23 - Revoca.

- 1°) L'Amministrazione potrà revocare la convenzione, con preavviso non minore di 2 mesi, per motivi di pubblico interesse, o, con effetto immediato dal ricevimento di comunicazione raccomandata, in attuazione di disposizioni normative obbligatorie che comportino la cessazione della gestione.
- 2°) Il Concessionario potrà recedere dal convenzione per sopravvenuta e comprovata impossibilità ad adempiere agli obblighi contrattuali, con preavviso non minore di due mesi mediante comunicazione con lettera raccomandata.

#### Art. 24 - Foro competente.

1°) Le parti definiranno amichevolmente qualsiasi controversia che possa derivare dalla presente convenzione. Qualora ciò non sia possibile per ogni controversia che dovesse sorgere tra le parti in relazione all'interpretazione, esecuzione e risoluzione della presente convenzione, il foro competente sarà il Tribunale di Milano.



# Art. 25 - Disposizioni finali.

- 1°) Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si rinvia alle norme vigenti in materia e alle norme del codice civile in quanto applicabili.
- 2°) Tutte le spese inerenti e dipendenti dal presente atto sono a carico del Concessionario.
- 3°) Ai sensi e per gli effetti degli art. 1341/1342 del Codice civile le parti dichiarano di accettare incondizionatamente tutti gli articoli del presente atto, di approvarlo espressamente in ogni sua parte reietta sin da ora ogni reciproca eccezione.
- 4°) Fanno parte integrante della presente convenzione la planimetria dell'impianto, il verbale di consegna e consistenza ed il progetto gestionale presentato in sede di gara da parte del Concessionario.

## Art. 26 – Codice comportamento – Piano anticorruzione.

1°) In applicazione della Legge n. 190/2012 e s.m.i. il Concessionario è tenuto ad accettare integralmente il Codice di Comportamento del Comune di Sedriano approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 13 del 23 gennaio 2014 e del vigente piano triennale per la prevenzione della corruzione 2014-2016 approvato con deliberazione della Commissione Straordinaria n. 49 del 10 aprile 2014.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Per l'Amministrazione Comunale** 

Per il Concessionario

#### Allegati:

- Allegato A) pulizie
- Allegato B) conduzione, manutenzione, controlli
- Allegato C) progetto gestionale presentato in sede di gara



## **ALLEGATO A - PULIZIE**

Competono al Concessionario le seguenti operazioni di pulizia:

## 1°) Operazioni a cadenza giornaliera

- pulizia approfondita ed igienizzazione degli spogliatoi, delle docce e dei servizi igienici con prodotti idonei ed omologati alle disposizioni di legge
- pulizia e disinfezione dei lavandini e dei bagni degli spogliatoi, con controllo e ricarico di carta igienica
- pulizia e disinfezione delle docce, comprese le pareti verticali, con particolare attenzione all'eliminazione del calcare usando acidi tamponati
- trasporto al punto di raccolta dei sacchi contenenti i rifiuti

## 2°) Operazioni a cadenza settimanale

- pulizia di pareti e soffitti di tutti i locali con asporto di ragnatele o d'altre formazioni di sporcizia
- pulizia degli infissi e delle porte dell'impianto; pulizia delle pareti degli spogliatoi e rimozione di eventuali scritte o imbrattamenti; pulizia dei vetri degli spogliatoi

#### 3°) Operazioni a cadenza mensile

- pulizia degli impianti in manutenzione al Concessionario
- eliminazione del calcare depositato sui rubinetti di servizi igienici, docce, spogliatoi;
- pulizia degli apparecchi illuminanti dei locali di servizio

Per le operazioni di manutenzione ordinaria e di trattamento delle acque dovranno essere utilizzate esclusivamente idonee apparecchiature e prodotti professionali omologati alle vigenti disposizioni e corredati da apposita scheda tecnica che ne illustri le caratteristiche e la composizione, oltre che il livello di rischio chimico.

Di tali schede il gestore dovrà conservare copia nell'impianto ed esibirla ad ogni richiesta avanzata dal Comune o da altra competente autorità.



#### ALLEGATO B - CONDUZIONE - MANUTENZIONE - CONTROLLI

# 1°) Oneri ed obblighi speciali

Il Concessionario, per l'uso e l'esercizio degli impianti sportivi, deve attenersi a quanto previsto dal D.M. 18 marzo 1996, dal D.Lgs. n. 81/2008 oltre che alle prescrizioni della C.P.V.L.P.S. - VV.FF - Autorità sanitarie. Grava sul concessionario, in particolare, l'onere di ottemperare a quanto previsto dal citato D.M. 18 marzo 1996, relativamente all'art. 19 (Gestione della sicurezza).

Il Concessionario, con l'assunzione della responsabilità della manutenzione ordinaria e periodica e della gestione degli impianti, assume su di sé gli oneri previsti dal D.P.R. n. 547/1955 e s.m.i, relativamente all'obbligo delle denunce e delle verifiche degli impianti di terra e degli impianti per la protezione dalle scariche atmosferiche, nonché gli oneri relativi alla corretta manutenzione degli impianti antincendio prevista per legge. In particolare, spetta al Concessionario la verifica, la revisione ed il collaudo degli estintori, secondo il dettato normativo.

Il Concessionario, a propria cura e spese, deve garantire il rispetto della legge 9/1/1991, n. 10, e del D.P.R. 26/08/93, n. 412; in particolare, esso deve adempiere quanto previsto all'art. 11 del D.P.R. n. 412/93 in relazione all'esercizio ed alla manutenzione degli impianti termici e i relativi controlli.

Sono posti a carico del concessionari gli oneri e gli obblighi derivanti da sopralluoghi periodici degli enti di controllo e verificatori (Provincia per impianti di riscaldamento, A.R.P.A., A.S.L., etc. ...)

E' a carico del Concessionario la nomina del Conduttore delle centrali.

Il Concessionario deve inoltre nominare il responsabile tecnico addetto alla sicurezza e la squadra addetti all'emergenza (come da piano della sicurezza); egli s'impegna a gestire le strutture e gli impianti con personale qualificato e - in generale - in conformità alle norme ovvero alle disposizioni particolari degli enti preposti ai controlli; in particolare, per gli impianti elettrici e di illuminazione valgono le norme C.E.I. 64/8/7, punto 752 (verifiche e prescrizioni d'esercizio), nonché quelle di cui al D.M. 22/1/2008 n. 37.

Il Concessionario assume ogni onere in relazione alla completa applicazione e al rispetto della normativa di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni.

Qualora, per l'adeguamento, si rendano necessarie modifiche sostanziali alle strutture e agli impianti, il Comune, previa specifica richiesta del Concessionario, si assume l'onere di eseguire tali opere nell'ambito dei programmi tecnici e finanziari, liberando il Concessionario da ogni responsabilità al riguardo.

Il Concessionario ha l'obbligo e l'onere di presentare agli uffici competenti del Comune, entro il 30 giugno di ciascun anno, una relazione tecnica, a firma del Responsabile degli impianti, sullo stato di manutenzione e di conservazione degli impianti tecnologici. La relazione deve riportare indicazioni sullo stato di manutenzione generale, date e risultati delle ispezioni periodiche agli impianti, oltre che l'attestazione dell'osservanza delle normative relative alla gestione della sicurezza. Alla relazione deve essere allegata copia del registro



delle verifiche periodiche e dei controlli relativi all'efficienza degli impianti, inclusi quelli di trattamento acqua delle piscine.

In caso di accertato pericolo per l'incolumità pubblica, il Concessionario ha l'obbligo di provvedere immediatamente, a propria cura e spese, ai necessari transennamenti e/o ai provvedimenti temporanei meglio visti, dandone comunicazione all'amministrazione comunale con la massima tempestività.

# 2°) Servizio di pronto intervento

Il Concessionario deve predisporre un servizio di pronto intervento, onde fronteggiare tempestivamente, con le necessarie professionalità tecniche e con mezzi adeguati, situazioni di emergenza anche con l'adozione di interventi urgenti diretti a consentire comunque, ove possibile, la prosecuzione dell'attività in condizioni di sicurezza. L'ambito d'intervento del servizio deve comprendere l'impianto nella sua interezza, comprese le sue pertinenze e le aree verdi adiacenti.

# 3°) Attività di conduzione ordinaria degli impianti affidati in gestione

Il Concessionario deve eseguire, a propria cura e spese, la manutenzione ordinaria e periodica volte a mantenere in efficienza tutti gli impianti tecnologici, le unità e le loro componenti, inclusi tutte le opere e tutti i servizi che siano necessari al mantenimento in efficienza delle strutture e degli impianti.

La manutenzione straordinaria s'intende regolata dalle norme di legge (codice civile); rimangono in ogni caso a carico del Comune le spese relative agli interventi sulle strutture e sugli impianti qualora si renda necessaria la sostituzione di parti fondamentali, la revisione completa o la sostituzione per compiuta vita tecnica, salvo il caso di evidenti carenze manutentive o d'usi impropri. Tali spese rimarranno a carico del Comune anche qualora nuove disposizioni di legge impongano modifiche strutturali e impiantistiche. Il Comune, in ogni caso, assumerà l'onere di tali interventi nell'ambito dei propri programmi tecnici e finanziari.

# 4°) Manutenzione ordinaria e riparazioni

A precisazione ed integrazione di quanto previsto si riporta di seguito l'elencazione dei principali adempimenti di competenza del Concessionario

- riparazione degli impianti elettrici, idrici ed igienico sanitari, con rinnovi e sostituzioni dei componenti deteriorati, comprese tutte le opere necessarie a mantenerli in perfetta efficienza;
- riparazione, con eventuali rinnovi e sostituzioni, dei componenti, trattamenti protettivi e verniciature dei serramenti e delle opere in ferro e/o in legno esistenti;
- piccole riparazioni, con eventuali demolizioni e riprese additive, degli intonaci e dei rivestimenti murali;
- piccole riparazioni dei rivestimenti e pavimenti della vasca, garantendo una costante analisi ed un'immediata informazione al Comune degli eventuali distacchi;
- riparazione e mantenimento delle stuccature, con eventuali sostituzioni parziali, dei pavimenti e dei rivestimenti anche in materiale ceramico;
- sostituzione di ogni tipo di vetro danneggiato;



- piccole riparazioni delle opere in lattoneria;
- verniciature periodiche e riparazioni delle ringhiere e dei corrimani.

# 5°) Manutenzione ordinaria programmata

## a) <u>Impianto d'illuminazione</u>

- controllo dell'efficienza di tutte le lampade e dello stato di tutti i corpi illuminanti (eventuali rotture, distacchi etc.);
- regolazione dell'intensità luminosa a seconda delle esigenze e del livello di attività.
- controllo dell'efficienza delle prese e degli interruttori;
- controllo dell'efficienza degli impianti di segnalazione ed eventuali regolazioni;
- controllo e sostituzione delle lampade guaste (compresi locali termici).
- controllo delle fotocellule e dispositivi inserzione automatica a tempo;
- controllo parabole apparecchi illuminanti all'aperto (stato e orientamento)
- pulizia degli apparecchi illuminanti interni e controllo delle parabole (stato e orientamento);
- controllo delle tenute delle guarnizioni dei fari esterni;
- regolazione dei proiettori e serraggio delle viti di fissaggio;
- controllo dei collegamenti elettrici di terra e misura dell'impedenza di terra, nonché dello stato dei sostegni per la verifica di eventuali corrosioni alla base;

## b) Impianti elettrici

- controllo esterno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari (accensione spie, posizione interruttori, stato dei fusibili etc.), al fine d'accertare lo stato di sicurezza e la protezione delle apparecchiature.
- controllo del funzionamento dell'impianto di emergenza e dei relativi corpi illuminanti.
- verifica apparecchiature controllo e sicurezza;
- prova di funzionamento dell'impianto di emergenza (la durata delle batterie deve essere di almeno 1 ora);
- verifica del funzionamento degli interruttori differenziali tramite l'apposito pulsante di prova;
- verifica del funzionamento dei sistemi di allarme anti intrusione se presenti.
- controllo interno del quadro elettrico generale e dei quadri secondari con pulizia dei contatti e verifica del funzionamento di spie, interruttori magneto-termici, fusibili differenziali etc. e sostituzioni delle parti difettose;
- controllo dell'efficienza di tutte le prese, gli interruttori, morsetti e dell'impianto di messa a terra;
- verifica dell'impianto di protezione dalle cariche atmosferiche;



# c) <u>Dotazioni di sicurezza</u>

 controllo di tutti gli elementi rilevanti ai fini di sicurezza (Cartelli indicatori, lampade di emergenza, estintori, naspi, uscite, vie di esodo, maniglioni antipanico, etc.)

# d) Impianto idro-sanitario

- controllo dell'efficienza degli scarichi WC, rubinetti a tempo ecc.
- controllo dell'efficienza dell'impianto fognario e degli scarichi;
- controllo dello stato degli apparecchi sanitari (fessurazioni, rotture) e relativi organi di fissaggio.

## e) Varie

- verifica della dotazione dei materiali e delle attrezzature di pronto soccorso e relativi reintegri;
- controllo dello stato di carica degli estintori secondo quanto previsto dalle norme.
- piccole riprese di intonaci, tinteggiature verniciature, piccoli interventi per deterioramento o manomissione;
- tinteggiatura dei locali e verniciatura delle parti in ferro;
- interventi di de-rattizzazione e de-zanzarizzazione in prossimità della stagione estiva.

## f) Aree verdi

- svuotamento dei cestini portarifiuti;
- pulizia delle superfici comprendenti i prativi, i viali, le percorrenze e gli spazi pavimentati, con asportazione di eventuali rifiuti abbandonati;
- irrigazione del campo di gioco e delle aree verdi;
- manutenzione dei prativi, con taglio periodico dell'erbacon prevalenza nei mesi primaverili ed estivi con impiego di tosaerba e, negli spazi non raggiungibili da tali attrezzature, con impiego di attrezzi manuali;
- potatura annuale delle piante e degli arbusti presenti nelle aree date in concessione.

